



Direttore responsabile
ANSELMO CASTELLI

Vice direttore
Stefano Zanon

Coordinamento scientifico
Laurenzia Binda, Stefano Zanon

Coordinatore di redazione
Stefano Zanon

Consiglio di redazione
Giuliana Beschi, Laurenzia Binda,
Paolo Bisi, Elena Fracassi,
Alessandro Pratesi, Carlo Quiri,
Luca Reina

Comitato di esperti
G. Alibrandi, G. Allegretti, O. Araldi,
S. Baruzzi, F. Boni, A. Bonghi,
A. Bortoletto, E. Bozza, B. Bravi,
M. Brisciani, P. Clementi,
G.M. Colombo, C. Corghi,
L. Dall'Oca, C. De Stefanis,
S. Dimitri, A. Di Vita, B. Garbelli,
A. Guerra, M.R. Gheido, P. Lacchini,
P. Meneghetti, M. Nicola,
M. Nocivelli, A. Pescari, M. Piscetta,
C. Pollet, R.A. Rizzi, A. Scaini,
S. Setti, L. Simonelli, L. Sorgato,
M. Taurino, E. Valcarenghi,
L. Vannoni, F. Vollono, F. Zuech

Hanno collaborato a questo numero
G. Antico, R. Bianchi, L. Binda,
L. Caramaschi (Progesa Srl),
S. Dimitri, Eco Ambiente Service Srl,
G. Fino, R. Marchegiani, L. Nardi,
M. Nessi, S. Pizzano, C. Pollet,
A. Pratesi, L. Reina, S. Setti, A. Sica,
L. Sorgato, G. Spanò, E. Torzuoli

Stampa
Grafica Sette S.r.l.
Via P.G. Piamarta, 61, Bagnolo M. (BS)
Tel. 030-6820600
Sito web: www.seventyseven.biz

Editore
Centro Studi Castelli S.r.l.
Via F. Bonfiglio, n. 33
46042 Castel Goffredo (MN)
Tel. 0376/775130
P. IVA e C.F. 01392340202
lunedì-venerdì
ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30
Sito Web: WWW.RATIO.IT
servizioclienti@gruppocastelli.com

Iscrizione al Registro Operatori
della Comunicazione n. 3575
Autorizzazione del Tribunale
di Mantova n. 9/85
Periodico mensile,
spedizione in abbonamento postale
Chiuso per la stampa il 15.10.2025

RATIO

Mensile per l'aggiornamento fiscale e amministrativo

Sommario 11/2025

Editoriale	- Divari	3
Opinione	- Acconti nel CPB 2024-2025 e 2025-2026	5

Imposte e tasse

Imposte dirette	- Rimborsi spese dei professionisti, trasferte e riaddebiti	6
	- Criticità della contabilità semplificata ai fini civilistici, penali e nella crisi d'impresa	10
	- Utilizzo crediti di imposta 4.0	14
	- Crediti ricerca e sviluppo "inesistenti" e "non spettanti"	16
	- Vantaggi della trasparenza fiscale nelle Srl	18
	- Regime di tassazione dei redditi dei terreni dal 2025	20
	- Scorporo del valore del terreno dal fabbricato	24
	- Plusvalenze e minusvalenze rilevanti ai fini Irap	26
	- Principi generali della fiscalità internazionale	28
Iva	- Omessa registrazione delle fatture e detrazione Iva	30
	- Ravvedimento per tardiva emissione fattura elettronica	32
	- Iva relativa alle carte carburante prepagate	36
	- Addebiti da clienti/fornitori: risarcimento danni o servizi con Iva	38
	- Acconti percepiti per forniture all'esportazione	40
	- Acconti nelle operazioni comunitarie	44
	- Contributo acquisto veicoli elettrici	48
Imposte indirette	- Profili fiscali delle liberalità indirette e delle liberalità informali	50
Accertamento	- Dichiarazione integrativa a favore del contribuente	52
	- Sanzioni correlate alla dichiarazione dei redditi	56
	- Prelievi ingiustificati sui conti correnti costituiscono ricavi	58
	- Opzione per il sistema di controllo del rischio fiscale per Pmi	60

Contabilità e bilancio

Scritture contabili	- Rilevazione contabile degli acconti di imposta	62
	- Numerazione e bollatura dei libri contabili	64
Bilancio	- Rendicontazione di sostenibilità	66

Pratica professionale

Diritto del lavoro	- Nuovo accordo sulla formazione in materia di salute e sicurezza	68
	- Principi generali sull'intelligenza artificiale e riflessi sul lavoro	70
Commercialisti	- Informativa negli studi professionali sull'uso dell'intelligenza artificiale	72
Pratiche amministrative	- Orientamenti per deposito atti societari al Registro Imprese	74
	- Domanda di abilitazione all'attestazione della rendicontazione di sostenibilità	76
	- Attività di fotografo	78
Società	- Soglie per l'attribuzione del ristorno ai soci cooperatori	82
Antiriciclaggio	- Rischio di finanziamento delle armi di distruzione di massa	84
Privacy	- Promozione benessere dei lavoratori e protezione dei dati personali	86

Rubriche

Agevolazioni	- Finanziamento progetti di valorizzazione dei brevetti di proprietà industriale	88
Scadenario	- Adempimenti mese di novembre 2025	90
Quesiti Agenzia Entrate	- Detrazione spese per interventi di recupero patrimonio edilizio - Trasferimento mortis causa	94
	- Restituzione dell'Iva non dovuta	96



Franco Bassignani
"Scorci Mantovani" - Medole

Quando Franco Bassignani, docente e artista completo, si è spento, ha lasciato un vuoto enorme nel mondo dell'arte dell'Alto Mantovano. Era nato a Guidizzolo nel 1942. Qui si era formato, frequentando la scuola d'arte del professore Alessandro Dal Prato. Nel 1960, a Milano, si abilitò nell'insegnamento di disegno e storia dell'arte. Iniziò così la sua doppia vita: quella di artista, con una produzione di tele, stampe e affreschi, e quella di docente, severo e rigoroso, ma allo stesso tempo capace di valorizzare le eccellenze e di incarnare la nobile arte dell'insegnamento. Non ha mai smesso di amare il suo territorio, al quale ha dedicato, a più riprese, tele e stampe. La Pro Loco di Medole era solita, fino a qualche anno fa, regalare stampe d'autore ai suoi iscritti. L'opera qui proposta è stata realizzata per il Natale 2013. La tiratura era di 200 copie, stampate su carta pregiata. Medole era uno dei soggetti preferiti di Bassignani, così come la sua Guidizzolo. Qui, in particolare modo, vediamo la strada che porta verso località Camorino, con le abitazioni che diedero i natali a Mimì Quilici Buzzacchi, mamma di Folco Quilici, regista e intellettuale che restò sempre legato, come la madre, al comune morenico. Bassignani mostra quella via in una calda giornata d'estate, dove il tempo sembra sospeso, immobile, con il caldo che lo rende pieno e vitale. L'atmosfera è quella del sogno e Medole diventa luogo universale di pace e serenità. Il piccolo villaggio dove la pace della civiltà contadina regna ancora sovrana e incontrastata. Un piccolo gioiello di un grande artista del Novecento mantovano.

Luca Cremonesi

Le tecnologie rendono facile l'accesso al materiale iconografico. Non altrettanto facile è il reperimento delle informazioni sui detentori dei diritti. L'editore dichiara di aver usato ogni mezzo per entrare in contatto con gli eventuali detentori di diritti d'autore del materiale utilizzato, e resta ovviamente disposto ad adempiere gli obblighi di legge.

Indirizzo del sito Web: WWW.RATIO.IT

Posta elettronica: servizioclienti@gruppocastelli.com

La Redazione è particolarmente grata a coloro che vorranno offrire la propria collaborazione.

Gli elaborati pervenuti saranno pubblicati a discrezione della Direzione della Rivista. La riproduzione di articoli e schemi, anche parziale, è vietata senza autorizzazione scritta dell'Editore.

I contenuti si intendono elaborati soltanto a scopo informativo e divulgativo. Si declina ogni responsabilità rispetto ad un utilizzo improprio del materiale.

Gli schemi di istanze, ricorsi ed ogni altra proposta di elaborato pubblicati costituiscono esempi indicativi, passibili di eventuali integrazioni.

Il riferimento all'articolo di legge deve suggerire al lettore il confronto con la più recente stesura dello stesso.

*****Riproduzione vietata*****

Informativa privacy

Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui all'art. 13 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - privacy@gruppocastelli.com.

I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo www.ratio.it/privacy-policy.

Testata volontariamente sottoposta a certificazione di tiratura e diffusione in conformità al Regolamento CSST

Certificazione Editoria Specializzata e Tecnica

In copertina:

*Franco Bassignani, "Scorci Mantovani"
 Medole (Mn) - stampa 1/200, 21x29,7
 Pro Loco di Medole*

CREDITI RICERCA E SVILUPPO “INESISTENTI” E “NON SPETTANTI”

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- APPROFONDIMENTI

Art. 1, c. 1, lett. g-quater) e g-quinquies), D. Lgs. 14.06.2024, n. 87 - Art. 10-quater, c. 2 e c. 2-bis D. Lgs. 10.03.2000, n. 74 Art. 13, c. 4, c. 4-bis, c. 4-ter, c. 5, c. 5-bis D. Lgs. 18.12.1997, n. 471 - Art. 38-bis, D.P.R. 29.09.1973, n. 600 (come introdotto da D. Lgs. 12.02.2024, n. 13) - Art. 20, c. 1, lett. a), n. 5), L. 9.08.2023, n. 111 Art. 23, c. 2 e c. 4 D.L. 21.06.2022, n. 73 conv. L. 4.08.2022, n. 122 - Atto indirizzo Mef 1.07.2025 Cass., sent. 11.12.2023, n. 34419

L'atto di indirizzo Mef 1.07.2025 chiarisce la distinzione tra crediti d'imposta "inesistenti" e "non spettanti" ai fini del recupero e del regime sanzionatorio, recependo la delega della L. 111/2023 e le definizioni introdotte dal D. Lgs. 87/2024 nel D. Lgs. 74/2000, con effetti anche sulle sanzioni amministrative di cui al D. Lgs. 471/1997. La distinzione incide su termini di decadenza degli atti di recupero, misura delle sanzioni penali e amministrative e modalità procedurali di riscossione secondo l'art. 38-bis D.P.R. 600/1973, come riformato dal D. Lgs. 13/2024. Particolare attenzione è dedicata ai crediti sovvenzionali e alla certificazione tecnica ex art. 23 D.L. 73/2022, con effetti vincolanti salvo non corretta rappresentazione dei fatti.

SCHEMA DI SINTESI

FINALITÀ Atto indirizzo Mef 1.07.2025	⇒	Chiarire e uniformare la distinzione tra crediti "inesistenti" e "non spettanti" su definizioni, termini di recupero e sanzioni, in linea con giurisprudenza e delega legislativa.	⇒	Riduzione incertezze applicative; coordinamento penale-amministrativo; indirizzi agli Uffici.
BASE NORMATIVA DI DELEGA	⇒	Art. 20, c. 1, lett. a), n. 5) L. 111/2023.	⇒	Introduzione di distinzione più rigorosa anche sanzionatoria tra fattispecie.
NUOVE DEFINIZIONI (COLLOCAZIONE)	⇒	• Inserite nel D. Lgs. 74/2000: .. lett. g-quater) "inesistenti"; .. lett. g-quinquies) "non spettanti".	⇒	Definizioni penalistiche con rinvio espresso per il sistema sanzionatorio amministrativo (art. 13, c. 4 D. Lgs. 471/1997).
CREDITI "INESISTENTI"	⇒	Mancanza , totale o parziale, dei requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella normativa di riferimento (anche fonti secondarie richiamate).	⇒	Compresi: soggetto non legittimato, operazione non effettuata, mancanza di elementi essenziali previsti dalla disciplina.
	⇒	Requisiti oggettivi/soggettivi oggetto di rappresentazioni fraudolente con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici.	⇒	Compresi: crediti generati artificialmente anche nel mod. F24; sanzioni amministrative aggravate.
CREDITI "NON SPETTANTI"	⇒	Crediti fruiti in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quelli fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle norme di riferimento.	⇒	Esempi: errata ripartizione temporale; divieti di compensazione per specifici debiti; cessione in casi non consentiti; superamento limiti generali di compensazione.
	⇒	Crediti che, pur in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito.	⇒	Rilevante per crediti d'imposta sovvenzionali, come R&S, innovazione, design; oggetto di maggiori criticità applicative.
	⇒	Crediti utilizzati in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi espressamente previsti a pena di decadenza.	⇒	L'attività agevolata è svolta; vizio formale-ostativo, non insussistenza del presupposto.
SANZIONI PENALI Art. 10-quater, c. 2 D. Lgs. 74/2000	⇒	Crediti "inesistenti" ⇒ Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni per crediti oltre € 50.000/anno.	⇒	Soglia quantitativa.
	⇒	Crediti "non spettanti" ⇒ Da 6 mesi a 2 anni. Non punibilità se esiste obiettiva incertezza tecnica su elementi/qualità.	⇒	Clausola di non punibilità tecnica.

APPROFONDIMENTI

Tavola n. 1

Sanzioni amministrative

Voce		Contenuto generale		Effetti/Note operative
Sanzioni amministrative	Crediti "inesistenti"	Non fraudolenti	Art. 13, c. 5 D. Lgs. 471/1997: 70% dell'importo indebitamente compensato.	Carenza dei presupposti di frode.
		Fraudolenti	Art. 13, c. 5-bis D. Lgs. 471/1997: 70% aumentata dalla metà al doppio.	Aumento della sanzione per condotte fraudolente documentali/artifici.
	Crediti "non spettanti"	Art. 13, c. 4-bis D. Lgs. 471/1997: 25% del credito; si applica anche per adempimenti non a pena di decadenza non rimossi nei termini del c. 4-ter.		Fattispecie ridotta rispetto ai crediti "inesistenti".
Utilizzo dei crediti in difetto dei prescritti adempimenti (c. 4-ter)		Sanzione fissa € 250 se violazioni strumentali (non a pena di decadenza) sono rimosse entro il termine di presentazione della dichiarazione redditi o, se assente, entro un anno dalla commissione della violazione.		Incentivo alla rimozione tempestiva del vizio formale.
Procedura di recupero		Art. 38-bis, D.P.R. 600/1973: atto di recupero Agenzia Entrate con termini decadenziali differenziati: entro il 31.12 del 5° anno successivo a quello del relativo utilizzo nel caso di crediti "non spettanti"; entro il 31.12 dell'8° anno successivo in caso di crediti "inesistenti".		Procedura derogatoria e unificata per recupero crediti in compensazione.
Termini di decadenza		• 31.12 del 5° anno successivo a quelle del relativo utilizzo, per crediti non spettanti. • 31.12 dell'8° anno successivo, in caso di crediti inesistenti.		

Tavola n. 2

Certificazione

Voce	Contenuto generale	Effetti/Note operative
Ruolo della certificazione	Art. 23, D.L. 73/2022: certificazione tecnica sugli investimenti R&S/innovazione/design, anche post factum, con effetti vincolanti salvo non corretta rappresentazione dei fatti.	Atti difformi sono nulli; è consigliata la comunicazione collaborativa all'Amministrazione.
Ambito oggettivo certificazione	Qualificazione investimenti effettuati o da effettuare; R&S ex art. 3 D.L. 145/2013; innovazione 4.0/green per maggiorazioni L. 160/2019.	Strumento per la certezza operativa e la prevenzione di controversie.

Tavola n. 3

Novità intervenute rispetto al passato

Tema	Dettaglio		Indicazioni
Evoluzione definitiva	Soppressione del previgente inciso sui controlli 36-bis/36-ter/54-bis nella nozione di "inesistenza".		Ora l'inesistenza è definita in modo oggettivo su requisiti; può emergere anche in sede di controlli automatizzati o formali.
Distinzione pratica tra inesistenza/non spettanza	Inesistenza	Difetto del presupposto soggettivo o oggettivo costitutivo o frode.	Valutare la fonte del requisito contestato e la natura dell'inadempimento per incasellare correttamente.
	Non spettanza	Attività effettuata ma errata modalità/limite/qualità non essenziale o carenza di ulteriori elementi non "specificamente" richiamati	
Fonti rilevanti per requisiti	Norme primarie e secondarie (decreti ministeriali o regolamenti) specificamente richiamate dalla fonte istitutiva.		Manuali tecnici non espressamente richiamati non fondano inesistenza; possono rilevare per non spettanza.
Clausola di non punibilità penale	Per "non spettanti" sussiste non punibilità se c'è obiettiva incertezza su elementi/qualità fondanti la spettanza, specie per profili tecnici.		Utile nei crediti sovvenzionali.
Termini atto di recupero	5 anni per crediti non spettanti; 8 anni per crediti inesistenti. Entrambi sono calcolati dal relativo utilizzo.		Gestione dei rischi e dei fondi rischi fiscali con termini differenziati.
Certificazione ex art. 23 D.L. 73/2022	Richiedibile prima o dopo gli investimenti (salvo PVC già notificato); effetti vincolanti salvo non corretta rappresentazione dei fatti.		Strumento difensivo e preventivo; comunicazione collaborativa consigliata all'Agenzia.
R&S, innovazione, design	Tipologie maggiormente esposte a "non spettanza" per difetto di ulteriori qualità non espressamente richiamate.		Incentivare perizie/certificazioni e tracciabilità tecnica delle attività.

REGIME DI TASSAZIONE
DEI REDDITI DEI TERRENI
DAL 2025

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- APPROFONDIMENTI

Circ. Ag. Entrate 8.08.2025, n. 12/E

La riforma fiscale introdotta con il D. Lgs. 192/2024 segna una svolta storica per il mondo agricolo e per la gestione dei redditi fondiari. Le novità riguardano sia le modalità di calcolo del reddito agrario e dominicale, sia l'inquadramento fiscale di attività innovative e di quelle legate alla sostenibilità ambientale. Per la prima volta, **coltivazioni realizzate in fabbricati industriali, nelle cosiddette “vertical farm” o tramite sistemi idroponici, entrano a pieno titolo nel regime dei redditi agrari**, con regole semplificate e criteri più vicini alla realtà produttiva. È inoltre riconosciuto il valore economico di beni immateriali come i crediti di carbonio, ormai centrali nella lotta ai cambiamenti climatici. A beneficiarne non sono solo gli operatori agricoli tradizionali, ma anche le società che optano per il regime catastale. Parallelamente, grazie al ruolo centrale di AGEA, si riducono drasticamente gli oneri burocratici per l'aggiornamento delle banche dati catastali. L'articolo propone delle tabelle con la situazione prima (fino al 2024) e dopo (dal 2025) la riforma.

SCHEMA DI SINTESI

REDDITO AGRARIO	Aspetto	Fino al 2024	Dal 2025	Specifiche
	Nuova definizione	Calcolato solo sulle attività agricole “nei limiti della potenzialità del terreno”.	Si considerano le attività agricole ex art. 2135 c.c., anche se il legume con il fondo è solo potenziale o funzionale.	Si superano i vecchi limiti legati esclusivamente al terreno: rilevano anche coltivazioni in fabbricati con tecniche innovative (idrocoltura, vertical farm).
	Esempio	• Nel 2024 , la produzione di ortaggi in un capannone industriale si qualificava come reddito d’impresa. • Dal 2025 , la stessa produzione può rientrare tra i redditi agrari, se ricorrono i limiti previsti.		
COLTIVAZIONI TRADIZIONALI (TERRENO E SERRE CLASSICHE)	Aspetto	Fino al 2024	Dal 2025	Specifiche
	Attività in campo e in serre	Reddito agrario se la struttura non superava il doppio della superficie del terreno.	Stessa regola.	Rimane il regime ordinario per coltivazioni in terreni e serre.
	Eccedenze	Reddito d’impresa.	Ancora reddito d’impresa, con possibilità di forfetizzazione (art. 56-bis Tuir).	L’eccedenza non resta in regime catastale.
	Esempio	• Per un terreno di 10.000 mq le serre fino a 20.000 mq rientrano nel reddito agrario. • Se le serre coprono 25.000 mq, i redditi relativi ai 5.000 mq eccedenti costituiscono reddito d’impresa.		

APPROFONDIMENTI

RIVALUTAZIONI
OBBLIGATORIE

Aspetto	Fino al 2024	Dal 2025	Specifiche
Percentuali	+80% dominicale; +70% agrario; +30% aggiuntivo.	Confermate.	Le stesse maggiorazioni si applicano anche alle nuove produzioni in fabbricati.
Agevolazioni particolari (es. giovani under 40)	Valide per terreni.	Non valgono per fabbricati agricoli.	Le deroghe riguardano solo il suolo agricolo.

COLTIVAZIONI
INNOVATIVE
IN FABBRICATI
(VERTICAL FARM,
IDROPONICO,
MICROPROPAGAZIONE)

Aspetto	Fino al 2024	Dal 2025	Specifiche
Regime fiscale	Trattati come reddito d'impresa.	Nuova lett. b-bis) art. 32 Tuir: reddito agrario entro il limite.	Si equiparano al regime agricolo anche coltivazioni fuori suolo, dentro fabbricati.
Condizioni	-	Attività svolte in immobili rientranti in C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9, D/10.	Non è sufficiente il sistema innovativo; occorre una delle categorie catastali previste.
Limite	-	Fino al doppio della superficie agraria di riferimento .	Determinazione rinviata a decreto ministeriale.
Regime transitorio	-	Reddito basato su tariffa catastale più alta della provincia incrementata del 400% .	È una misura provvisoria per considerare la maggiore produttività.
Periodo transitorio	- Un fabbricato insistente su una particella di 1.000 mq, con tariffa dominicale più alta pari a 1 €/mq, produce reddito dominicale pari a € 5.000 (1 x 400% + 1 = 5, moltiplicato per 1.000 mq). - Rivalutato (+80% e +30%), l'importo diventa € 11.700. Se la rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5%, risulta pari a € 12.600, prevale quest'ultima.		

REDDITO
DOMINICALE
PER FABBRICATI
INNOVATIVI

Aspetto	Fino al 2024	Dal 2025	Specifiche
Inquadramento	Redditi dei fabbricati.	Reddito dominicale (art. 28 Tuir).	Non tassati più come fabbricati se utilizzati per produzione agricola.
Limite minimo	-	Reddito dominicale non inferiore alla rendita catastale rivalutata del 5%.	Garantisce un livello minimo imponibile.
Confronto	Se dal calcolo transitorio emerge un reddito dominicale di € 11.700 e la rendita catastale rivalutata del 5% è pari a € 12.600, il reddito dominicale imponibile risulta € 12.600.		

IMPOSTE DIRETTE

PRODUZIONE
E CESSIONE DI BENI
IMMATERIALI
(ES. CREDITI
DI CARBONIO)

imposte e tasse

Aspetto	Fino al 2024	Dal 2025	Specifiche
Regime fiscale	Reddito d'impresa.	Reddito agrario (art. 32 b-ter Tuir) fino a un limite ("agrarietà").	Fino all'importo dei corrispettivi da beni agricoli, restano nel regime catastale.
Eccedenze	Reddito d'impresa ordinario.	Reddito d'impresa forfetizzato: 25% dei corrispettivi eccedenti (art. 56-bis, c. 3-ter).	Si riduce la base imponibile.
Tempistica	Anno di produzione.	Anno di cessione.	Rileva la vendita, non la sola produzione.
Esempi	• Con corrispettivi agricoli pari a € 100.000 e vendita di crediti di carbonio per 110.000 €, i primi € 100.000 restano reddito agrario, i restanti 10.000 € sono reddito d'impresa forfetizzato a € 2.500 (25%). • Se i crediti sono prodotti nel 2024 e venduti nel 2025, il limite di "agrarietà" da applicare è quello del 2025, anno di cessione.		

SOCIETÀ AGRICOLE
CHE ESERCITANO
OPZIONE PER REDDITO
AGRARIO
*Opzione ex art. 1, c. 1093
L. 296/2006*

Aspetto	Fino al 2024	Dal 2025	Specifiche
Regime	Non potevano applicare i regimi forfetari (art. 56-bis).	Possono applicare i regimi forfetari ex art. 56-bis.	Maggiore uniformità con le persone fisiche.

ATTIVITÀ
AGRITURISTICA

Aspetto	Fino al 2024	Dal 2025	Specifiche
Persone fisiche e società di persone	Reddito = 25% dei ricavi (art. 5 L. 413/1991).	Invariato.	L'agriturismo resta soggetto ad una norma speciale.
S.r.l. e cooperative	Reddito d'impresa analitico.	Rimane analitico.	Non possono applicare né l'art. 5 né il 56-bis forfetario.

AGGIORNAMENTO
CATASTALE
DELLE COLTURE

Aspetto	Fino al 2024	Dal 2025	Specifiche
Obbligo denuncia variazioni (art. 30 Tuir)	Agricoltori/proprietari dovevano comunicare entro 31.01 le variazioni.	Per i terreni monitorati da AGEA, aggiornamento automatico.	Semplificazione burocratica: l'adempimento passa alla PAC/AGEA.
Ambito residuo	-	Denuncia ancora obbligatoria per terreni non coperti da AGEA.	Resta solo nei casi esclusi dal sistema digitalizzato.

DECORRENZA
DELLE MODIFICHE

Aspetto	Decorrenza	Specifiche
Entrata in vigore	Dal 31.12.2024.	Le nuove regole valgono già per i redditi 2024 (dichiarazioni 2025).